TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

N. 154/00 MP
N. 23/04 Provv..

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Composto dai sigg.ri
l)Dott. GIACOMO FOTI Presidente
2)Dott. FRANCESCA DI LANDRO Giudice
3)Dott. ADRIANA TRAPANI Giudice
Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Di Palma
In esito all'udienza camerale del 17.10.03
Ha emesso il seguente

DECRETO

nei confronti di:
ROMEO PAOLO, nato a Reggio Calabria il 19.3.1947, ivi residente, proposto per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nei comune di residenza, ai sensi delle leggi 27.12.1956 n. 1423 e 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni;

IL TRIBUNALE

Vista la proposta formulata il 24.10.2000dal Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
Uditi il PM e la difesa che hanno concluso come da verbale di causa;

OSSERVA

Con proposta del 24 ottobre 2000, il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ha chiesto I'applicazione. nei confronti di Romeo Paolo, avvocato, gia deputato al Parlamento nazionale, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di PS, con obbligo di soggiorno nei comune di residenza, ai sensi dell'art. 2 della legge 31.5.65 n. 575. Secondo il proponente, il Romeo sarebbe soggetto affiliato ad associazioni criminali di tipo mafioso, dedito alla commissione

di reati che destano particolare allarme sociale, abituato a vivere dei proventi di attività delittuose e, quindi, soggetto socialmente pericoloso ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

La proposta trae origine dalla segnalazione del Reparto Operativo dei Carabinieri di Reggio Calabria che, dopo una lunga e generale premessa relativa alle indagini seguite alla collaborazione con la giustizia di taluni soggetti inseriti in contesti mafiosi cittadini e dopo avere riproposto pregresse vicende delittuose che hanno fortemente segnato la vita della città di Reggio Calabria e della sua Provincia nel corso degli ultimi decenni (a partire dal "summit" di Montalto del 1969 e fino alla cruenta guerra di mafia esplosa in Città nel 1985) -talvolta offrendone, per la verità, ricostruzioni storico-sociologiche che sembrano essere essenzialmente tratte non da atti giudiziari, bensi da pubblicazioni locali dall'incerto valore scientifico-esamina e ricostruisce le vicende politiche e giudiziarie che hanno riguardato il Romeo nel corso di alcuni decenni. Ricostruzione operata anche attraverso le rivelazioni di diversi collaboratori di giustizia, acquisite in occasione delle indagini dalle quali e scaturito il procedimento penale n. 43/93 rgnr dda, nolo come "operazione Olimpia", nell'ambito del quale il Romeo e stato indagato, imputato e quindi condannato, in primo e secondo grado, ex art. 416 bis c.p. Rivelazioni che abbracciano circa trent'anni della vita del proposto, a partire dai primi anni settanta, con la partecipazione dello stesso ai c.d. "moti di Reggio" e con le vicende connesse con la fuga e la latitanza di Franco Freda (legato ad ambienti della destra eversiva, a quel tempo imputato della strage di Piazza Fontana, avvenuta a Milano nel 1969 e per tale delitto processato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro), fino agli anni novanta, con il ruolo determinante che egli, secondo l'accusa, avrebbe ricoperto nell'opera di pacificazione della mafia reggina, devastata da sei anni di guerra condotta senza esclusione di colpi e, più in generale. con i suoi collegamenti con ambienti della criminalità mafiosa, grazie ai quali egli avrebbe ottenuto prestigiose cariche pubbliche. La segnalazione ha elaborato anche i risultati degli accertamenti eseguiti sul patrimonio del prevenuto, apparsi tuttavia non significativi all'ufficio di procura che ha ritenuto di proporre il Romeo solo per l'applicazione della misura di prevenzione personale, non anche di quella patrimoniale (confisca dei beni).

Fissata 1'udienza di trattazione della proposta, il Tribunale, con provvedimento interlocutorio del 15.11.02, ha disposto l'acquisizione della sentenza 24.9.02 della locale Corte d'Assise d'Appello nonchè l'approfondimento, da parte dell’autorità proponente. del dato comportamentale relativo al prevenuto, con particolare

riferimento all'attuale impegno politico dello stesso, in qualunque forma eventualmente manifestatosi negli ultimi tempi.

Alla successiva udienza di trattazione il Tribunale, acquisite le informazioni e la documentazione richieste, ha riservato la decisione.

Tanto premesso, osserva il collegio che la proposta in esame trova la sua sostanziale giustificazione nel coinvolgimento del Romeo nelle vicende oggetto della cd. "operazione Olimpia" e nel successivo e conseguente procedimento penale che lo ha visto, ed ancora oggi lo vede, imputato in quanto ritenuto partecipe, nei termini che saranno esposti, della consorteria mafiosa dei De Stefano che per anni ha imposto il proprio dominio sulla città di Reggio Calabria e che e stata responsabile della guerra di mafia degli anni ottanta -esplosa nel 1985 e protrattasi fino al 1991- che ha causato diverse centinaia di vittime.

Coinvolto, dunque, nelle indagini (che hanno riguardato centinaia di persone) relative al predetto procedimento penale, il Romeo e stato processato, su sua richiesta, e previo stralcio della relativa posizione. con rito immediato, e condannato, dalla locale Corte di Assise, con sentenza del 12 ottobre 2000, alla pena di cinque anni di reclusione (concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate) per il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, avendo quei giudici ritenuto 1'imputato organicamente inserito, c con ruolo di vertice, nella consorteria mafiosa dei De Stefano-Tegano, operante prevalentemente in Reggio Cal2bria.

Tale verdetto e stato in parte, ma significativamente, riformato dalla locale Corte d'Assise d'Appello che, con sentenza del 24 novembre 2002, ha riqualificato il fatto contestato al Romeo nei termini di cui agli art. 110-416 bis n. 1-2-3-4-6 c.p. ed ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione. Sentenza ancora non esecutiva, avendo 1'imputato interposto ricorso per cassazione, in atto pendente.

Da tale procedimento penale, dunque, e dalle due sentenze che, fino ad" oggi, ne rappresentano la sintesi, occorre partire per verificare la fondatezza della proposta e la legittimità della richiesta di applicazione all'ex deputato della misura di prevenzione personale sopra specificata, posto che nessun ulteriore significativo elemento ha segnalato il proponente a carico del prevenuto, se non una condanna a quattro mesi di reclusione (pena sospesa) per "mancanza alia chiamata" (reato commesso il 10.2.73) ed una serie di "precedenti di polizia' che non risulta abbiano avuto sbocchi processuali (salvo la denuncia ex art. 416 bis oggetto delle richiamate sentenze). "Nulla", del resto, segnalano i certificati del casellario e dei carichi pendenti.

Occorre, a questo punto, richiamare la normativa vigente in materia di misure di prevenzione antimafia e ricordare, dunque, che la sorveglianza speciale di PS, con o senza obbligo di soggiorno, può essere applicata nei confronti di quanti siano "indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso" (art. 1 legge 31.5.65 n. 575). L'applicazione di tale misura, quindi, e subordinata alla acquisizione di concreti e significativi elementi dai quali il giudice possa legittimamente trarre la convinzione dell'appartenenza del soggetto a tale tipo di associazione. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, chiarito che gli elementi che giustificano il convincimento dell'appartenenza del soggetto ad una di dette associazioni possono essere costituiti da un complesso di acquisizioni probatorie che, pur inidonee a determinare la certezza o la elevata probabilità necessarie per pervenire ad una sentenza di condanna per i) delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., siano tuttavia idonee a giustificare il sospetto che il soggetto in realtà appartenga all'associazione criminosa. Ha, ancora, precisato la stessa Corte che i sospetti e le presunzioni devono essere saldamente ancorati a concreti e specifici elementi di fatto, storicamente accertati ed oggettivamente verificabili sicuramente sintomatici di una abituale condotta di vita del soggetto che giustifichi il giudizio di pericolosità sociale che e a fondamento della applicazione della misura di prevenzione. Ancora la Cassazione ha, infine, sostenuto che, ai fini della applicazione delle predette misure, la pericolosità sociale deve essere "attuale", deve, cioè, sussistere al momento della formulazione del giudizio, *non* potendosi questo fondare su elementi risalenti nel tempo, salvo che a questi si affianchino ulteriori e più recenti elementi di sospetto, idonei a ribadire ed a rendere "attuale" quel giudizio.

Orbene, se quelli appena enucleati sono i dati normativi e giurisprudenziali che devono guidare il giudice della prevenzione, non par dubbio al collegio che la proposta in esame debba essere rigettata.

Non può, anzitutto, sottacersi che i giudici delle Corti di Assise, di primo e secondo grado, che hanno preso in esame le accuse rivolte al Romeo, hanno sostenuto tesi sostanzialmente diverse circa la natura giuridica delle condotte delittuose attribuite al prevenuto. Invero, mentre i primi giudici hanno ritenuto I'imputato colpevole dei delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso nei termini originariamente ipotizzati dall'ufficio di procura, come modificati nel corso del dibattimento all'udienza del 31.5.00, avendo essi ritenuto che il Romeo fosse organicamente affiliato -con ruolo di dirigente, promotore ed organizzatore - alla

consorteria mafiosa dei De Stefano, i giudici d'appello hanno invece inquadrato la condotta delittuosa attribuita all'imputato della fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa, avendo ritenuto non stabile, bensì saltuario e legato a specifiche e temporanee esigenze, il rapporto di contiguità rilevato tra il prevenuto ed il predetto gruppo mafioso. Mentre lo stesso procuratore generale, in sede di requisitoria finale, pur avendo richiesto la condanna dell'imputato, ha tuttavia ritenuto di ricondurre i fatti delittuosi allo stesso attribuiti sub art. 416 c.p., avendo evidentemente ipotizzato che le condotte delittuose oggetto del processo risalissero a tempi precedenti l'entrata in vigore della legge n. 646 del 1982.

La disparita di vedute espresse dai due collegi giudicanti e dallo stesso procuratore generale e, evidentemente, sintomatica quantomeno della complessità della vicenda giudiziaria oggetto d'esame e della difficoltà di interpretare la natura e_le ragioni dei rapporti intercorsi tra il prevenuto ed i richiamati ambienti mafiosi. Difficoltà probabilmente accentuate dall'eccezionale complessiva imponenza delle indagini, che hanno originariamente riguardato diverse centinaia di indagati oltre a Romeo, c centinaia di delitti, dalla personalità del prevenuto, da anni al centro delle vicende politiche cittadine, e dalle fonti di prove utilizzate, rappresentate essenzialmente dalle propalazioni accusatorie di diversi collaboratori di giustizia, non sempre e non tutti credibili e spesso "de relato". Nella sede di prevenzione, d'altra parte, non può non essere diversamente apprezzata, sotto il profilo della pericolosità sociale, la posizione di chi sia ritenuto organicamente intraneo ad una consorteria mafiosa e chi sia invece considerato contiguo, in determinati momenti storici e per particolari ragioni, alla stessa consorteria, mentre, nel caso di una condotta delittuosa riconducibile ad un periodo antecedente il 1982, potrebbe apparire fortemente carente il requisito dell'attualità della pericolosità sociale, indispensabile per l'applicazione della misura di prevenzione.

A fronte delle segnalate disparita di vedute e della decisiva rilevanza, ai fini della decisione, delle richiamate vicende giudiziarie che hanno riguardato il Romeo e che - come si e già avuto modo di rilevare- rappresentano l'unico concreto elemento di valutazione offerto dal proponente, a sostegno della propria richiesta, all'attenzione del collegio, indispensabile appare l'esame degli atti acquisiti al fascicolo, dai quali e possibile direttamente apprezzare, anche al di fuori ed oltre la fattispecie delittuosa contestata ed infine ritenuta, elementi di giudizio utili alla decisione; in particolare della sentenza dei giudici d'appello, alla quale occorre necessariamente richiamarsi in considerazione dell'autorevolezza del documento, derivante anche dai sostanziale passaggio in giudicato di talune statuizioni in esso contenute.

Orbene, non v'e dubbio che i fatti delittuosi contestati al Romeo, stralciati, come si e gia detto, da un ben più ampio e complesso procedimento, sono inseriti in un contesto spazio temporale del tutto coincidente con le gravi e significative vicende delittuose che hanno direttamente riguardato personaggi di spicco della criminalità organizzata reggina. Vicende che gia in passato avevano formato oggetto di complesse indagini e di processi (De Stefano Paolo+59, Albanese Mario+99. Santa Barbara) che hanno definitivamente accertato la piena operatività, nella città di Reggio Calabria, fin dagli anni settanta, di una potente sanguinaria consorteria di tipo mafioso capeggiata dalla famiglia De Stefano di Archi, variamente federata con altre realtà mafiose della Provincia reggina e con agganci in diverse zone del territorio nazionale, ed hanno altresì delineato cause ed individuato responsabili della cruenta guerra di mafia scoppiata, a meta degli anni ottanta, tra opposte fazioni dello stesso schieramento destefaniano e protrattasi fino al 1991, anno della ricostituita "pax mafiosa". A tali vicende si la espresso riferimento negli atti e documenti allegati alla proposta e nelle stesse sentenze acquisite dal Tribunale, di guisa che nessun dubbio può residuare circa la presen2a e la piena operatività in Reggio Calabria di quella potente cosca mafiosa che ancora oggi probabilmente opera, attraverso le diverse "famiglie" presenti sul territorio, con le giovani leve nel frattempo cresciute e con i soggetti scampati alla guerra di mafia ed alle pesanti condanne che hanno caratterizzato quegli importanti processi.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che gli atti del procedimento penale e, in particolare, la sentenza che ne ha definite la fase di merito, certamente segnalano antichi e ripetuti rapporti dell'avv. *Romeo* con ambienti della criminalità organizzata, non sempre giustificabili e comunque anomali rispetto ai legittimi rapporti che generalmente si instaurano tra soggetti che delinquono e professionisti chiamati a rappresentarli e difenderli in giudizio; in particolare con elementi di primo piano della consorteria capeggiata da Paolo De Stefano, ucciso nelle prime fasi della guerra di mafia degli anni ottanta. Contatti e rapporti analiticamente ricostruiti dal giudice penale che ne ha tratto elementi di conforto dell'accusa formulata a carico dell'ex deputato e, dunque, di giustificazione della condanna allo stesso inflitta. Quei giudici nella loro sentenza hanno invero richiamato talune vicende, delle quali e stato protagonista il Romeo, che sono apparse significative di una pericolosa vicinanza del prevenuto a detti ambienti, anche a prescindere dalle "rivelazioni" dei numerosi collaboratori di giustizia che pure ne hanno generalmente denunciato precise contiguità.

Essi hanno ricordato, quindi, la c.d. "vicenda Freda", cioè il decisivo appoggio offerto dal Romeo alla fuga (tra il settembre e I'ottobre del 1978) dal domicilio

obbligato di Catanzaro ed alla latitanza di Franco Freda (prolungatasi fino all'agosto del 1979, allorchè e stato arrestato in Costarica), terrorista appartenente ad organizzazioni di estrema destra, imputato della strage di piazza Fontana, avvenuta in Milano nel 1969, ed a quel tempo processato dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro. E' stato, invero, a tale proposito, accertato che a favorire la fuga ed a proteggere la latitanza del Freda era stato anche il ROMEO con il decisivo apporto di esponenti di primo piano della mafia reggina presso le cui abitazioni il fuggiasco, prima di espatriare, e stato nascosto. La circostanza e stata ritenuta, dal giudice penale. pacificamente accertata grazie anche alle dichiarazioni, efficacemente riscontrate, di vari collaboratori di giustizia, tra i quali Barreca Filippo, presso la cui abitazione, nella frazione di Pellaro, lo stesso Romeo, unitamente ad alcuni personaggi ritenuti contigui al clan De Stefano, aveva accompagnato il Freda, dopo la sua fuga da Catanzaro, e presso la quale per qualche mese costui era stato nascosto.

Altra vicenda, ritenuta dal giudice penale significativa della vicinanza del prevenuto ad ambienti della criminalità organizzata reggina, e quella relativa all' "affare SAR", cioè alla estorsione perpetrata ai danni dell' imprenditore reggino Nicola Montesano, che si era aggiudicato una gara d'appalto per la fornitura all'ospedale di Cosenza, dei servizi di ristorazione; aggiudicazione per la quale era stato concordato il versamento ad alcuni amministratori dell'azienda ospedaliera interessata (USL n. 9) di una forte tangente. Con riferimento a tale "affare", il giudice penale ha avuto modo di accertare che era sorta una disputa tra il presidente, all'epoca, della USL cosentina, Giuseppe Tursi, e Franco Pino, capo della mafia cosentina, successivamente divenuto collaboratore di giustizia, che aveva preteso una quota di detta tangente quale compenso per il sostegno elettorale assicurato al Tursi in occasione delle elezioni regionali del 1990, alle quali costui era risultato vincitore con circa ottomila voti di preferenza. La vertenza, secondo /' quanto hanno sostenuto alcuni collaboratori, era stata appaltata grazie all'intervento di alcuni esponenti del clan di Archi (evidentemente interessati all'affare) e dello stesso Romeo che era stato presente, seppure in posizione defilata, ad un incontro, organizzato presso lo stabilimento "L'Oasi" di Reggio Calabria, di proprietà del Montesano, tra lo stesso imprenditore, il Tursi, Franco Pino, ed altro "boss" del cosentino: Magliari Alberto. L'incontro, peraltro, non e stato negato dal prevenuto che ha tuttavia giustificato la propria presenza solo con la necessità di accompagnare il Tursi e lo stesso Magliari, che non conoscevano Reggio e gli avevano chiesto indicazioni sulla ubicazione dello stabilimento balneare, ove poi li aveva personalmente accompagnati.

Ulteriore elemento d'accusa i giudici hanno rinvenuto nella partecipazione del Romeo - rivelata dal collaboratore Pino - ad una riunione, tenutasi in Cosenza nel 1992, in vista delle elezioni politiche, presso lo studio dell'aw. Franz Caruso, indetta per dirimere un contrasto insorto tra candidati appartenenti allo stesso partito (Tursi e Canale candidati per il PSDI); alla riunione avevano partecipato, secondo il Pino, oltre ai due interessati, all'avv. Caruso ed al Romeo, lo stesso Pino, chiamato quale "garante mafioso" dei patti assunti in quella occasione. Le rivelazioni del Pino sono state, in questo caso, confermate dall'avv. Caruso che ha ammesso la presenza del Pino, pur, a suo dire, del tutto inattesa dai convenuti, a detta riunione.

Gli stessi giudici hanno altresì ricordato, traendone ulteriori elementi di conferma dell'accusa, la mega riunione elettorale gratuitamente organizzata in una discoteca di Cosenza, nel 1992, in vista delle elezioni politiche, da esponenti del clan Perna in favore del Romeo, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Vitelli, appartenente al citato clan mafioso. Altri collaboratori e taluni esponenti politici calabresi hanno fatto riferimento a consistenti appoggi elettorali di cui il Romeo aveva goduto presso ambienti della criminalità organizzata; lo stesso Giacomo Mancini, gia deputato nazionale ed elemento di primo piano della politica italiana degli anni settanta/ottanta, ha ricordato che il prevenuto era solito farsi accompagnare, nelle campagne elettorali, da malavitosi appartenenti a clan mafiosi. L'univocità e la diversa provenienza di tali dichiarazioni ha consentito al giudice penale di sostenere che il prevenuto era stato appoggiato, nelle sue campagne elettorali, da ambienti della malavita organizzata; ciò malgrado che il prevenuto avesse sorprendentemente perso le elezioni politiche del 1994.

Incerti, invece, e dunque non significativi ai fini della tesi d'accusa, i giudici d'appello hanno ritenuto i rapporti intrattenuti dal Romeo con Paolo Martino, la vicenda del direttore del carcere reggino, dott. Quattrone, e l'episodio relativo all'omicidio di Cello Lamberto, viceversa valorizzati dai giudici di prime cure, malgrado la inconsistenza dei riscontri acquisiti. Mentre dell'ipotizzato - dall'accusa -e determinante impegno del proponente nell'opera di pacificazione delle due fazioni che avevano alimentato la guerra di mafia nonchè dei supposti interventi del prevenuto diretti ad "aggiustare" i processi, della sua affiliazione alla massoneria "deviata" e della "super loggia segreta" non si e rinvenuto alcun concreto e serio riscontro.

A conclusione dell'esame di tutti gli elementi posti dall’accusa all'attenzione del giudice, dunque, la Corte d'Assise d'Appello ha sostenuto esser certo che il prevenuto ha mantenuto costanti rapporti con il clan De Sfefano, in particolare con

il capo clan Paolo De Stefano e, dopo la morte di costui, con gli esponenti di maggior peso del gruppo mafioso. Rapporti che, secondo quanto accertato in quella sede giudiziaria, si sono manifestati nelle circostanze sopra ricordate (vicenda Freda, estorsione SAR, riunioni politiche in occasione di importanti consultazioni elettorali) e che tuttavia, quegli stessi giudici, non hanno ritenuto indicativi di una stabile ed organica adesione del Romeo al programma criminoso della consorteria mafiosa, bensì solo di una sua disponibilità personale ad intervenire e collaborare con essa in determinate occasioni. Ricordato che, in realtà, a parte Giacomo Lauro, che ha riferito, tuttavia in termini di assoluta genericità di una formale affiliazione del Romeo alla cosca De Stefano, tutti gli altri collaboratori hanno qualificato il rapporto del prevenuto con il citato clan come "vicinanza" o "disponibilità a sopperire ai bisogni della cosca", i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno concluso rilevando che "in atti non vi e prova di un rapporto organico con la cosca, di una compenetrazione collaborativa strutturale, ma soltanto di una attività collaborativa tra l'uomo politico ed il gruppo mafioso in relazione a congiunturali esigenze del medesimo gruppo. II politico si e appoggiato al gruppo, ricevendo da esso sostegno elettorale locale ed idonei e validi contatti con altra delinquenza della Calabria (cosentina per la precisione); il gruppo a sua volta ha fatto ricorso al politico in situazioni particolari che richiedevano specifiche conoscenze personali (episodio Freda) o carisma personale (episodio SAR)."

Orbene, posta in siffatti termini la vicenda processuale nella quale il Romeo e stato coinvolto, peraltro con decisione ancora sub iudice, essendo pendente il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato. rileva il collegio che, pure a prescindere dalle dispute giuridiche che da qualche tempo si intrecciano sulla reale configurabilità della fattispecie criminosa individuata come "concorso esterno in associazione mafiosa", appare certo che l'ex parlamentare, per un arco temporale abbastanza ampio della sua vita professionale e politica, ha mantenuto, seppur saltuariamente, rapporti di contiguità con esponenti della criminalità associata reggina certo non giustificabili con 1'attività professionale dallo stesso esercitata nè, ovviamente, con gli incarichi politici ed istituzionali ricoperti. La circostanza non può certo suscitare l'altrui approvazione, essendo evidentemente inaccettabile qualsiasi contiguità di interessi dell'uomo politico, pur momentanea ed eccezionale, con gruppi criminali notoriamente dediti ad ogni tipo di violenza, di sopruso, di intimidazione, di sopraffazione, di aggressione della libertà e dei patrimoni altrui. Non possono trovare giustificazione alcuna, quindi, e devono essere stigmatizzate in termini di totale disapprovazione, le segnalate presenze del professionista, dell'amministratore, dell'uomo politico Romeo in incontri e riunioni ai quali sono

stati, a qualunque titolo, presenti esponenti della malavita, organizzata o no, ovvero nelle quali si sono discusse questioni legate alla spartizione di tangenti o si sono assunti accordi illeciti di qualsiasi tipo e natura, pur se ad essi egli sia rimasto del tutto estraneo.

Analogamente, il ricorso a fini elettorali ad ambienti della criminalità, associata o no, appare, pur al di fuori dall'ipotesi di veri e propri scambi di favori, del tutto inaccettabile per un uomo politico chiamato alla corretta amministrazione della cosa pubblica e, quindi, principalmente a combattere qualsiasi forma di sopraffazione, sfruttamento e violenza proveniente proprio da quegli ambienti. Ne, a sminuire il significato deteriore di un tal insano connubio, può opporsi la circostanza secondo cui il ricorso all'appoggio di tali ambienti e cosi fortemente diffuso da avere perso ogni carattere di equivocità e di repulsione. In verità, la diffusione di un tal malcostume non vale a ridurre il significato fortemente inquinante della vita pubblica che esso assume agli occhi del cittadino ne a ridurre la disapprovazione verso chi di esso si serve per ottenere progressioni politiche, vantaggi economici, posizioni di potere.

Tanto precisato, il collegio non può non rilevare, tuttavia, talune circostanze che si pongono in direzione del tutto opposta rispetto alla proposta oggetto di esame.

Occorre, anzitutto, segnalare che 1'amministratore ed il politico Romeo, che pure ha ricoperto, in diversi anni, cariche pubbliche di notevole rilievo e responsabilità, non e mai stato segnalato per comportamenti che non fossero pienamente in linea con i propri doveri e con la veste istituzionale ricoperta. Mai nessuno dei pur numerosi, e talvolta. astiosi, collaboratori di giustizia, che gli hanno rivolto pesanti accuse, hanno posto dubbi di sorta sulla assoluta correttezza che ha caratterizzato nel Romeo la gestione della cosa pubblica. Egli, del resto, non risulta essere mai stato coinvolto in questioni di malaffare ed ancor meno inquisito per fatti di tal genere o per condotte corruttive o comunque infedeli rispetto ai propri doveri istituzionali. Neanche risulta che il Romeo abbia scambiato, con personaggi appartenenti agli ambienti criminali sopra specificati, favori di alcun genere; circostanza che non può non avere rilevanza in questa sede dove, come e noto, vengono elaborati giudizi prognostici sul conto dei soggetti posti all'attenzione del giudice della prevenzione. Di guisa che, nei confronti di un soggetto che per notevole lasso di tempo cd in diverse sedi istituzionali ha amministrato denaro pubblico e gestito potere e che, avendo evidentemente la possibilità di abusare della propria condizione, magari proprio a favore dei propri sodali mafiosi, viceversa rispetta in pieno il mandato assunto con il proprio elettorato,

amministrando correttamente la cosa pubblica, difficilmente possono trovar spazio prognosi negative, quanto meno sotto 1'aspetto richiamato.

La circostanza, per la verità, legittima anche qualche perplessità circa la reale consistenza e natura degli accertati[rapporti di vicinanza del prevenuto agli ambienti criminali sopra ricordati, posto che, se dallo scambio di reciproci favori questi fossero stati caratterizzati, occasione migliore di manifestarsi essi non avrebbero potuto trovare. Neanche è emerso che il Romeo dal suo impegno politico abbia tratto personali vantaggi patrimoniali, stando anche ai risultati degli accertamenti eseguiti sul suo patrimonio che non hanno segnalato alcunchè di sospetto.

Per altro verso, osserva il collegio che dall'esame del vissuto del proposto e dalla analisi della sua personalità sembra emergere un soggetto portato a simpatizzare più che con ambienti criminali, con ambienti politici, almeno in gioventù, anche estremi. La passione per la politica, non certo per l'oscuro ambiente mafioso, sembra avere essenzialmente guidato le scelte del Romeo. Scelte talvolta estreme e pur discutibili, testimoniate dalle sue simpatie per ambienti della destra eversiva, dal suo impegno al tempo del "boia chi molla" della rivolta per "Reggio capoluogo", dal ruolo certamente ricoperto nella vicenda della fuga e della latitanza di Franco Freda, da taluni dei "precedenti di polizia" segnalati dal proponente, che registrato denunce per avere tentato "di formare un corteo non autorizzato dopo la messa celebrata in suffragio di Benito Mussolini" (30.11.68) e per "manifestazione fascista" (12.2.69). Alla politica, del resto, pur ritenuta in termini deviati e fortemente discutibili, sembrano avere attinenza le principali vicende poste dal giudice penale a sostegno della sentenza di condanna. Certamente legata all'impegno politico e la vicenda Freda, estremista di destra accusato di un grave atto di terrorismo, in favore del quale il Romeo ha speso il proprio impegno; che egli si sia adoperato per un tal personaggio, piuttosto che per un "boss" della ndrangheta, non può non avere un suo significato, pur se nessuno può ignorare o sminuire la gravità di quell'intervento, svolto in favore di un eversore, ne l'inaccettabile ed equivoco connubio mafioso che lo ha caratterizzato. Ancora la politica, ovviamente intesa nel senso più distorto, sembra avere indotto il prevenuto a frequentare ambienti della criminalità mafiosa per assicurarsene l'appoggio nelle competizioni elettorali, nei termini ritenuti dal giudice penale e sopra ricordati. Lo scopo non diminuisce certo la gravità di quel connubio, ma tuttavia consente di localizzarlo nel tempo e di contenerlo nei fini, e dunque di limitarne il significato, pur inquinante. La provvisorietà ed occasionalità di quel rapporto, del resto, appare evidente laddove si consideri che, ove più convinto e profondo fosse stato, esso avrebbe trovato modo di manifestarsi ulteriormente attraverso interventi dell'uomo

politico in favore dei suoi "grandi elettori". Interventi, come si e gia avuto modo di rilevare, mai da alcuno ipotizzati.

Nella loro sentenza, del resto, gli stessi giudici della Corte d'Assise d'Appello, nel sostenere la non organicità del rapporto esistente tra il Romeo e l'ambiente malavitoso cittadino, hanno fatto riferimento proprio all' "uomo politico" che talvolta "collaborava" con il clan mafioso ricevendone "sostegno elettorale"; affermazione che denuncia in quei giudici la consapevolezza che proprio l'impegno politico era stato all'origine di quell'insano ed equivoco connubio.

Altra circostanza che si pone in contrasto con la proposta in esame e la risalenza nel tempo degli episodi ritenuti sintomatici della contiguità del prevenuto agli ambienti mafiosi e, dunque, secondo il proponente, della sua pericolosità sociale.

In realtà, tutte le vicende che hanno caratterizzato il rapporto del Romeo con i citati ambienti mafiosi, nei termini che risultano individuati in sede di giudizio penale, si presentano notevolmente lontani nel tempo. Dalla vicenda Freda, risalenti addirittura agli anni 1978/1979, alla vicenda SAR, risalente al 1990, agli appoggi elettorali segnalati, da ultimo, con riferimento alle elezioni politiche del 1992, data ultima entro la quale sono rimaste accertate precise contiguità del prevenuto con i citati ambienti.

Di qui l'esigenza, avvertita dal collegio, di approfondire il tema della condotta del Romeo, successiva a quegli anni, al fine di accertare la esistenza di eventuali più recenti comportamenti, anche collegati ad un rinnovato impegno politico, che potessero ritenersi sintomatici di una sua attuale pericolosità sociale.

All'esigenza di approfondimento avvertita dal collegio, manifestata attraverso il provvedimento interlocutorio del 15.11.02, hanno dato risposta i Carabinieri del locale Reparto Operativo che, con nota del 10 ottobre 2003, hanno riferito che "non si rilevano dall'esame degli atti di ufficio, nuovi elementi qualificanti la pericolosità sociale del Romeo Paolo, ovvero significativi comportamenti di un suo rinnovato impegno politico". Risposta sintetica ma significativa poichè da essa e dato di accertare non solo la totale assenza di ulteriori e più recenti comportamenti del Romeo apprezzabili nel senso di una sua attuale pericolosità sociale, ma anche, e soprattutto, il totale disimpegno dello stesso rispetto alla politica; circostanza che appare particolarmente rilevante ove si consideri che proprio l'impegno politico e stato all'origine della condotta deviante attribuita al prevenuto ovvero, se si preferisce, il mezzo attraverso il quale tale condotta si e esplicitata.

Ordunque, in conclusione, preso atto della risalenza nel tempo delle condotte attribuite al Romeo e ritenute dal giudice penale significative di una sua esterna

partecipazione all'associazione mafiosa capeggiata dalla famiglia de Stefano nonchè delle ragioni,, essenzialmente legate all'impegno politico del prevenuto, che hanno dato origine a detta partecipazione; preso atto, altresì, dell'abbandono, da parte di
costui, della politica attiva, ormai da circa un decennio, e della totale assenza di condotte in qualsiasi, modo significative in direzione della tesi del proponente, non, può che concludersi in termini di rigetto della proposta in esame, non sussistendo allo stato elementi significativi di una attuale e qualificata pericolosità sociale del prevenuto.

P.Q.M.;

Viste le leggi 27.12.56 n. 142
modificazioni 575 e e successive mo

Sulle difformi conclusioni del PM;

RIGETTA

Reggio Calabria 17.10.03.
Depositato in cancelleria
28 Gen. 2004

Il president

e
e
s
t
e
n
s
o
r
e

(dott. Giacomo Foti)